Articolo 46

Inconvenienti accertati durante l'esercizio

[1] Se l'azienda ha iniziato la sua attività ed è accertato che l'impianto non soddisfa le prescrizioni federali, gli organi di esecuzione e di vigilanza ne rendono attento il datore di lavoro e gli intimano di porvi rimedio entro un termine stabilito.

[2] Se il datore di lavoro non si conforma all'intimazione, è applicabile la procedura prevista negli articoli 51 e 52 della legge.

[3] Se l'intimazione concerne la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, una copia è trasmessa all'INSAI.

Questo articolo tratta di situazioni irregolari, constatate dopo che il permesso d'esercizio è stato rilasciato, ad esempio durante un'ispezione o dopo una denuncia.

Capoversi 1 e 2

Se, in un caso ben preciso, la procedura d'approvazione dei piani usuale non è stata eseguita per omissione, la «procedura d'approvazione dei piani a posteriori» deve essere applicata conformemente alle indicazioni contenute nel commento dell'articolo 44 capoverso 3 della presente ordinanza.

In tutti gli altri casi si applica la procedura d'esecuzione normale (art. 51 e 52 LL).

Capoverso 3

Gli articoli 47 e 49 OPI regolano la distribuzione delle competenze per la sorveglianza delle misure di prevenzione degli incidenti fra l'INSAI, i cantoni e la SECO. Il manuale di procedura d'esecuzione per la sicurezza sul lavoro (CFSL 6030) ne descrive la procedura.

L'INSAI è il solo competente per la prevenzione delle malattie professionali.